



COMUNE DI ROCCAMANDOLFI

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE COPIA DI DELIBERAZIONE numero 15 del 30-07-2015

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

In data 30-07-2015 alle ore 20:15 ed in continuazione, nella sala delle adunanze, in seduta straordinaria di 1° convocazione.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	LOMBARDI GIACOMO	SINDACO	Presente	6	D'NDREA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
2	PINELLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente	7	CASTRILLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Assente
3	BERLINGIERI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente	8	D'ANGELO MARIO	CONSIGLIERE	Assente
4	D'ANDREA COSTANZA	CONSIGLIERE	Presente	9	PINELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
5	PERRETTA UMBERTO	CONSIGLIERE	Presente	10	SCASSERRA ANGELO	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.sa Feliciano DI SANTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Giacomo LOMBARDI "Sindaco", assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra l'argomento in esame e dichiara che quest'annosi passa, per l'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,39% allo 0,20%. Il medesimo evidenzia che l'aliquota di cui trattasi è quasi dimezzata e che l'amministrazione, in un momento di difficoltà come quello attuale, dà un piccolo segnale. Il Sindaco aggiunge che l'amministrazione avrebbe voluto fare di più, ma che la situazione contingente, a causa dei tagli operati dallo Stato, non lo permette. Il medesimo ricorda, inoltre, che l'addizionale comunale all'IRPEF può arrivare allo 0,80% e che il Comune di Roccamandolfi si può vantare di avere un'aliquota molto bassa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L.n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta

e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2015;

Atteso che è volontà dell'Amministrazione - in questa drammatica fase congiunturale – ridurre la pressione tributaria, salvaguardando pur sempre l'erogazione dei servizi;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, modificare l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,20 %;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 12.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Dm Interno del 13 maggio 2015, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n°6 voti favorevoli resi in forma palese, su n° 6 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.
Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale

all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2015, nella misura dello 0,20 %.

Art. 3 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2. Di quantificare presuntivamente in € 12.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dalle esenzioni stabilite con il regolamento di cui al punto precedente;

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art.52 comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione: n° 6 voti favorevoli resi in forma palese, su n°6 Consiglieri presenti e votanti.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ART. 49 E 147 BIS DEL D. L.VO N 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile vista la suesposta proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE Favorevole sulla stessa per quanto concerne la regolarità contabile.

Li, 24-07-2015

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Rag.Giovanni Totaro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ART. 49 E 147 BIS DEL D. L.VO N 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile vista la suesposta proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE Favorevole sulla stessa per quanto concerne la regolarità tecnica.

Li, 24-07-2015

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Rag.Giovanni Totaro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO Dott. GIACOMO LOMBARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Feliciano DI SANTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
- X -Mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, T.U. 18.08.2000, nr. 267);
- X -Nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, L. 186009, nr. 69);
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari) art. 125, T.U. nr. 267000).

Dalla Residenza Municipale, li 06.08.2015

Il Responsabile Del servizio
F.TO F. DI SANTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- | X | è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06.08.2015 al 21.08.2015,
- | | diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. nr. 267000);
- | X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. EE.LL.).

Dalla Residenza Municipale, li 06.08.2015

Il Responsabile Del servizio
F.TO F. DI SANTO

copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 06.08.2015

Il Responsabile Del servizio
FELICIANA DI SANTO